



Sommario

LEGGE REGIONALE

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3

Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna

ATTI DI INDIRIZZO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINE DEL GIORNO – Oggetto n. 2077/1 – Ordine del giorno, proposto dai consiglieri Borghi, Piva, Nanni e Rivi, sul progetto di legge recante: “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna”

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

SOMMARIO

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Sistema integrato di intervento
- Art. 3 – Tutela della salute
- Art. 4 – Attività trattamentali e socio educative
- Art. 5 – Attività di sostegno alle donne detenute
- Art. 6 – Attività di istruzione e formazione
- Art. 7 – Formazione congiunta degli operatori
- Art. 8 – Attività lavorativa
- Art. 9 – Funzioni di coordinamento e di controllo
- Art. 10 – Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
- Art. 11 – Norma finanziaria

Art. 1 Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna concorre a tutelare, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, i diritti e la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli Istituti di pena presenti sul territorio regionale, ammesse a misure alternative alla detenzione o sottoposte a procedimento penale. La Regione Emilia-Romagna opera, nel rispetto della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive integrazioni e modificazioni, e nei limiti della propria competenza, affinché le pene tendano alla rieducazione del condannato, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della Costituzione.

2. Gli interventi regionali perseguono le seguenti finalità:
- a) assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone indicate al comma 1;
 - b) favorire il recupero ed il reinserimento nella società delle persone assoggettate alle misure limitative e privative della libertà personale.

3. La Regione promuove la collaborazione con gli Enti locali, con le Aziende Unità sanitarie locali (di seguito denominate "Aziende Usl" o "Azienda Usl") e con i soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), quale mezzo fondamentale per l'attuazione degli interventi disciplinati dalla presente legge.

Art. 2

Sistema integrato di intervento

1. La Regione, al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone di cui all'articolo 1 e ridurre il rischio di recidiva, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, promuove interventi e progetti nell'ambito della pianificazione sociale integrata, in particolare attraverso i Piani di zona di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Art. 3

Tutela della salute

1. La Regione tutela la salute delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1 attraverso l'attuazione del progressivo trasferimento di ogni competenza in capo al Servizio sanitario nazionale della sanità negli Istituti penitenziari, così come previsto dal comma 283 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).

2. La Regione garantisce, secondo modalità concordate con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, nelle more dell'attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419), l'assistenza farmaceutica e specialistica, attraverso le Aziende Usl e le Aziende ospedaliere. In particolare, nelle modalità concordate si definiscono le risorse finanziarie, tecnologiche e professionali che il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile mettono a disposizione, nonché le risorse regionali.

3. Nell'ambito della tossicodipendenza la Regione indirizza e promuove la realizzazione, presso le Aziende Usl, sedi di Istituti penitenziari, di équipe integrate, assicurando le prestazioni di assistenza ai detenuti ed agli internati, anche attraverso la definizione di protocolli operativi omogenei. Nei confronti dei soggetti in area penale esterna, la Regione indirizza e promuove l'intervento dei servizi territoriali per le dipendenze delle Aziende Usl.

4. La Regione garantisce altresì gli interventi di prevenzione sanitaria, ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive.

5. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, con i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende Usl e con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, promuove iniziative e progetti finalizzati alla presa in carico degli internati dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, al fine di facilitare la revoca anticipata della misura di sicurezza stessa, la cura, in ambiente libero od in struttura a custodia attenuata, dell'infermità psichica degli internati, nonché al fine di favorire il reinserimento nella comunità

della nostra regione, se residenti nel nostro territorio, o facilitarne il rientro nelle comunità di provenienza, se residenti in altre regioni.

Art. 4

Attività trattamentali e socio educative

1. La Regione promuove interventi e progetti, intra ed extra murari, volti al sostegno ed allo sviluppo del percorso di reinserimento sociale dei detenuti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a:

- a) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la famiglia d'origine, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori;
- b) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la comunità esterna;
- c) coordinare i progetti pedagogici adottati dai singoli Istituti penitenziari e dai servizi del Centro per la giustizia minorile con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 2003;
- d) favorire l'accesso degli ex-detenuti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed ai contributi del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).

3. Per una efficace realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene il coordinamento e l'integrazione tra i servizi sociali degli Enti locali, il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, le associazioni di volontariato e gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche di inclusione sociale dei detenuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli finalizzati a favorire le intese per la realizzazione di una proficua azione integrata.

4. La Regione promuove l'attività degli sportelli informativi all'interno degli Istituti penitenziari allo scopo di:

- a) garantire maggiormente i detenuti;
- b) favorire l'attività degli operatori penitenziari;
- c) favorire le attività di accompagnamento e di accoglienza dei detenuti prossimi alla fine della pena;
- d) sostenere gli interventi di mediazione socio-sanitaria e di mediazione culturale di cui all'articolo 1, comma 5, lettera p) della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).

5. La Regione, al fine di porre attenzione alle problematiche relative alle vittime del reato e per ampliare spazi alternativi alle misure privative della libertà personale, sostiene, anche in via sperimentale, l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione penale, con particolare attenzione all'area dei minori, anche attraverso specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 5

Attività di sostegno alle donne detenute

1. La Regione promuove iniziative e progetti finalizzati alle esigenze specifiche delle donne detenute.

2. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed attraverso il coinvolgimento degli Enti locali, delle Aziende Usl e dei soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2003, sostiene iniziative atte a favorire misure alternative

alla detenzione per le donne detenute con figli minori, in armonia con la legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori).

3. Per la popolazione carceraria femminile si provvede ad attivare progetti tendenti a migliorare le condizioni di vita all'interno del carcere con opportuni interventi di assistenza sanitaria specialistica e di prevenzione mirata particolarmente ai problemi della donna.

Art. 6

Attività di istruzione e formazione

1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile promuove il diritto di accesso ai percorsi di alfabetizzazione, di istruzione e formazione professionale, sia all'interno degli Istituti penitenziari che all'esterno, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.

2. La Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, alla programmazione di interventi formativi integrati, assicura il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti nell'offerta di istruzione e formazione professionale, così come previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

3. La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale, favorisce la partecipazione dei soggetti istituzionali, dei soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2003 e di altri soggetti comunque interessati, realizzando interventi che tengano conto delle esigenze e delle tendenze del mercato del lavoro locale.

Art. 7

Formazione congiunta degli operatori

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 12 del 2003, la Regione sostiene, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, percorsi di aggiornamento a carattere interdisciplinare rivolti agli operatori dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile, dei servizi territoriali pubblici e privati, nonché delle associazioni di volontariato, come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)).

Art. 8

Attività lavorativa

1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, e con il coinvolgimento degli Enti locali, delle Aziende Usl, delle associazioni di volontariato e di altri soggetti pubblici e privati interessati, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, prevedendo forme di integrazione con i servizi per l'impiego già presenti sul territorio, così come

previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti) e dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e della regolarità del lavoro).

2. La Regione, in particolare, promuove progetti specifici, anche sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale ad attività di imprenditorialità sociale.

3. La Regione, tramite gli strumenti di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2005, sostiene il reinserimento sociale delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, ammesse al lavoro esterno ex articolo 21 della legge n. 354 del 1975, inerente l'ordinamento penitenziario, od ammesse ad altre misure alternative che richiedano il lavoro come elemento fondamentale del trattamento. Eroga altresì a favore dei loro datori di lavoro gli incentivi di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2005.

4. Nei limiti e con le modalità indicate dall'articolo 11 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381), la Regione favorisce la stipulazione di apposite convenzioni fra le amministrazioni pubbliche attive nei settori disciplinati dalla presente legge e le cooperative sociali, per la gestione e fornitura dei beni e servizi.

Art. 9

Funzioni di coordinamento e di controllo

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La Giunta regionale attiva procedure volte alla stipulazione di protocolli d'intesa con il Ministero della Giustizia, nei quali siano individuate le azioni e gli interventi che la Regione ed il Ministero realizzano a favore dei minori imputati di reato e degli adulti sottoposti a misure penali restrittive e limitative della libertà, nonché le procedure di collaborazione e coordinamento tra le due amministrazioni.

3. Annualmente la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della regione. In tale relazione, inoltre, la Giunta informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie, fornisce dati sugli indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie di reato, sullo stato di salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più gravi, sul livello di alfabetizzazione, sulle problematiche del lavoro e le emergenze di carattere sociale rilevate.

4. Le iniziative di cui al comma 3 riguardano in particolare:

- a) l'entità e l'origine delle risorse utilizzate;
- b) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;
- c) le politiche svolte in campo sanitario;
- d) le misure effettuate, con fondi propri e con risorse comunitarie, nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;
- e) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai detenuti all'interno ed all'esterno delle strutture penitenziarie, nonché gli interventi attuati nel campo dell'edilizia penitenziaria.

Art. 10

*Ufficio del Garante regionale
delle persone sottoposte a misure restrittive
o limitative della libertà personale*

1. È istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato "Garante", al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri. Le funzioni di garanzia verso i minori sono svolte in stretta collaborazione con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza).

2. Il Garante è scelto tra personalità con comprovata competenza in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

4. Il Garante è nominato con atto dell'Assemblea legislativa regionale, dura in carica cinque anni e non può es-

sere riconfermato. Alla scadenza del mandato, resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.

5. L'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di presidenza, disciplina con proprio atto il trattamento economico, la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o con l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 febbraio 2008

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa dei Consiglieri Borghi, Piva, Mezzetti, Bortolazzi, Nanni, Zanca e Masella; oggetto assembleare n. 2077 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 134 in data 26 gennaio 2007;
- assegnato alla IV Commissione assembleare permanente "Politiche per la Salute e Politiche Sociali" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione

assembleare l "Bilancio Affari generali ed istituzionali".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2008 del 30 gennaio 2008, con relazione scritta del consigliere Gianluca Borghi, nominato dalla commissione in data 7 febbraio 2007.

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 12 febbraio 2008, atto n. 63/2008.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTE ALL'ART. 1

Comma 3

1) Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 che concerne **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 20 – Consulta regionale per il servizio civile

1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organo consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge.

2. Alla Consulta compete:

- a) formulare proposte in ordine al documento di programmazione triennale regionale del servizio civile;
- b) esprimere pareri e proposte alla Regione, anche al fine della loro presentazione alla struttura statale competente in materia di servizio civile, ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, in ordine al miglioramento del servizio civile nel territorio regionale, tenuto conto degli esiti delle verifiche previste all'articolo 15, comma 2 della presente legge
- c) presentare all'Assessore regionale competente la proposta di programma ed il documento preparatorio della Conferenza regionale sul servizio civile;
- d) formulare proposte in ordine al previsto parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) della Legge n. 230 del 1998 ed all'articolo 4 del decreto legislativo n. 77 del 2002;
- e) formulare proposte alla Regione in ordine all'adeguamento ed alla applicazione del piano annuale attuativo regionale.

3. La Consulta è nominata con atto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) l'Assessore competente, che la presiede;
- b) tre rappresentanti degli Enti di servizio civile;
- c) due rappresentanti degli Enti locali;
- d) un rappresentante delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
- e) un rappresentante delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere;
- f) un rappresentante delle associazioni degli obiettori e dei volontari in servizio civile;
- g) un rappresentante della Conferenza regionale del Terzo settore, di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999;
- h) un rappresentante degli enti dell'associazionismo giovanile;
- i) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- j) un rappresentante delle Università degli studi;
- k) un rappresentante delle Associazioni delle famiglie operanti a livello regionale;
- l) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna;
- m) nove rappresentanti dei Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile.

4. Ai lavori della Consulta partecipa un rappresentante della sede periferica per l'Emilia-Romagna dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1999.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la durata, comunque non superiore a tre anni, le modalità di designazione dei componenti ed il funzionamento della Consulta».

NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 29 della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 che concerne **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 29 – Piani di zona

1. Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19 del 1994, ha durata triennale ed è predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale. Il Piano di zona:

- a) definisce, tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, il sistema locale dei servizi sociali a rete che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Provvede inoltre alla localizzazione dei servizi e può integrare, nel rispetto della compatibilità delle risorse, i livelli essenziali delle prestazioni sociali indicati dal Piano regionale;
- b) definisce le modalità organizzative per l'accesso dei cittadini al sistema locale dei servizi sociali a rete, secondo i criteri di cui all'articolo 7;
- c) individua le modalità per il coordinamento delle attività con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione scolastica, penitenziaria e della giustizia;
- d) indica gli obiettivi e le priorità di intervento, inclusi gli interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, comprese quelle provenienti dal Fondo sanitario regionale, nonché la ripartizione della spesa a carico di ciascun soggetto firmatario dell'accordo;
- e) indica gli interventi sociali da attuarsi nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti all'articolo 30;
- f) indica, sulla base del Piano regionale, le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
- g) individua i fabbisogni di formazione professionale degli operatori da segnalare alla Provincia, ai fini della programmazione della relativa offerta formativa;
- h) indica, in ordine di priorità, gli interventi di costruzione e ristrutturazione finanziabili ai sensi dell'articolo 48, inerente al fondo sociale regionale per le spese d'investimento.

2. Il Piano di zona è volto a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali d'intervento fondati su servizi e prestazioni tra loro complementari e flessibili, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella verifica dei servizi, al fine di una loro migliore programmazione;
- b) qualificare la spesa, anche attivando risorse economiche, attraverso le forme di concertazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del sindaco del Comune a ciò designato dai Comuni compresi nel territorio del distretto, è approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 328 del 2000, tra i sindaci dei Comuni o tra gli organi competenti delle forme associative scelte dai Comuni, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal Programma delle attività territoriali di cui all'articolo 3-quater, comma 2 del DLgs n. 502 del 1992, l'accordo è sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.

4. Le Province coordinano e partecipano alla definizione dei Piani di zona, assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi di Osservatori provinciali delle politiche sociali. Le Province sottoscrivono gli accordi di cui al comma 3.

5. Alla definizione del Piano di zona concorrono, con le modalità indicate dal Piano regionale, i soggetti indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).

6. I soggetti del Terzo settore, gli altri soggetti senza fini di lucro indicati all'articolo 20, nonché le Aziende di cui all'articolo 25 concorrono alla definizione del Piano di zona, con le modalità stabilite tramite accordo tra i Comuni, e partecipano all'accordo di programma attraverso protocolli di adesione».

NOTA ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo dell'art. 2 comma 283 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 che concerne **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2008** è il seguente:

«283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):

- a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria;
- b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

- c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;
- d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;
- e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria».

NOTA ALL'ART. 4

Comma 4

1) Il testo dell'art. 1, comma 5, lettera p) della Legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 che concerne **Norme per la integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2** è il seguente:

«Art. 1 – Principi generali e finalità

(omissis)

p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;

(omissis)»

NOTA ALL'ART. 5

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 20 della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 che concerne **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è già citato alla nota 1 dell'articolo 1.

NOTA ALL'ART. 6

Comma 3

1) Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 che concerne **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è già citato alla nota 1 dell'articolo 1 e nella nota precedente.

NOTE ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 40 della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 che concerne **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 40

1. La Regione e gli Enti locali promuovono l'apprendimento delle persone per tutta la vita, quale strumento fondamentale per favorirne l'adattabilità alle trasformazioni dei saperi nella società della conoscenza, nonché per evitare l'obsolescenza delle competenze ed i rischi di emarginazione sociale.

2. L'apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, nonché con il ricorso alla formazione a distanza ed alle tecnologie innovative».

2) Il testo dell'articolo 8 della Legge 21 febbraio 2005, n. 12 che concerne **Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 – legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)** è il seguente:

«Art. 8 – Formazione, aggiornamento e qualificazione

1. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla presente legge possono accedere alla formazione programmata ai sensi di quanto previsto all'articolo 44 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) erogata da organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 33 della legge medesima.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte possono promuovere la formazione dei volontari aderenti».

NOTE ALL'ART. 8

Comma 3

1) Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 che concerne **Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro** è il seguente:

«Art. 9 – Strumenti

1. Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 sono realizzate in via generale dalle Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione nei casi indicati all'articolo 3, comma 6, attraverso strumenti quali:

- a) percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, ai sensi del Capo III, Sezione IV della legge regionale n. 12 del 2003;
- b) gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, i quali, nel caso siano erogati a persone non occupate, possono prevedere anche indennità di frequenza;
- c) attività di orientamento, secondo quanto previsto all'articolo 23;
- d) tirocini, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26;
- e) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d);
- f) incentivi, secondo le priorità di cui all'articolo 11;
- g) gli assegni di servizio di cui all'articolo 10».

2) Il testo dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 che concerne Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà è il seguente:

«21 – Lavoro all'esterno

1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari».

3) Il testo dell'articolo 10 della Legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 che concerne Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolabilità del lavoro è il seguente:

«Art. 10 – Incentivi ed assegni di servizio

1. Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori ed ai datori di lavoro finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, secondo le priorità dell'articolo 11.

2. La Regione, nell'ottica di estendere la piena e buona occupazione, introduce, nelle proprie azioni incentivanti, parametri di valorizzazione in coerenza con i fini di cui all'articolo 8, comma 1.

3. Gli assegni di servizio sono finalizzati, con specifico riferimento agli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura di cui all'articolo 14, all'acquisizione da parte dei lavoratori di una condizione occupazionale attiva, in forma subordinata, non subordinata, autonoma o associata, ovvero al suo mantenimento, nonché agli sviluppi di carriera.

4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in riferimento ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione di nuove imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 8, comma 1, lettere b), f) e g), secondo le priorità di cui all'articolo 11.

5. Al fine di assicurare efficaci modalità di gestione degli interventi, possono essere previste, per specifiche situazioni, previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione, forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, con gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni, che devono essere sottoscritte da tutte le organizzazioni costituenti gli enti bilaterali, prevedono modalità operative distinte, da parte degli stessi, per la gestione degli interventi.

6. Il rispetto da parte dei beneficiari degli interventi delle disposizioni normative in materia di lavoro, con particolare attenzione al principio di non discriminazione ed agli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle condizioni previste nei contratti stipulati dalle organizzazioni di cui al comma 5, costituisce requisito essenziale per agevolazioni ed incentivi. Il mancato rispetto di tali condizioni ne determina la non ammissibilità ovvero la revoca.

7. Le Amministrazioni concedenti revocano gli incentivi concessi, con obbligo di restituzione di quanto percepito, qualora non siano stati realizzati gli scopi per i quali sono stati assegnati, o siano stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite da norme di legge o di contratto collettivo».

4) Il testo dell'articolo 11 della Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 è il seguente:

«Art. 11

1. A norma dell'art. 38 – quarto comma della L.R. 6 luglio 1977, n. , la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni ai Capitoli di spesa delle partite di giro nn. 91050, 91055, 91060, 91070 91090, 91120, 91150, 91160, 91289, 91306, 91312, 91316, 91322, 91400, 91410 in corrispondenza con gli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi».

NOTA ALL'ART. 11

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 37 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 è il seguente:

«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.

(omissis)»

ATTI DI INDIRIZZO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
ATTO DI INDIRIZZO

ORDINE DEL GIORNO – Oggetto n. 2077/1 – Ordine del giorno, proposto dai consiglieri Borghi, Piva, Nanni e Rivi, sul progetto di legge recante: “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna”

ORDINE DEL GIORNO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Con l'approvazione della legge regionale recante “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna”;

conferma

che, al fine di perseguire le finalità di tutela dei diritti e della dignità delle persone ristrette negli istituti di pena o sottoposte a misure alternative e di favorirne il recupero ed il reinserimento, deve essere attivata la massima collaborazione e lo scambio di buone pratiche tra tutti i soggetti, pubblici e privati, che - a vario titolo e con diverse competenze - sono chiamati ad occuparsene;

ribadisce

l'utilità del ruolo di garanzia che la Regione, nel rispetto del riparto delle competenze operato dalla Costituzione e dalle leggi, può esercitare in merito ai diritti delle persone soggette a restrizioni o limitazioni della libertà personale, anche mediante l'istituzione dell'Ufficio del Garante, cui siano attribuite specifiche responsabilità e competenze;

sostiene

al contempo, coerentemente con le razionalizzazioni operate negli ultimi mesi, l'opportunità di evitare la duplicazione di organismi nel territorio regionale e la conseguente proliferazione di strutture burocratiche; a tal fine

impegna

l'Assemblea legislativa, nell'applicazione della predetta legge regionale, a:

- favorire le più opportune forme di collaborazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali, anche attraverso l'eventuale stipula di convenzioni, onde evitare duplicazioni di organismi e funzioni nel territorio regionale;
- reperire il più possibile all'interno della Regione le competenze necessarie per l'efficace funzionamento dell'Ufficio del Garante;
- destinare anche a supporto dell'Ufficio del Garante le strutture regionali già operanti in materia, nonché quelle dedicate

al supporto ad altri organismi di garanzia quali il Difensore
civico e il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

| *Approvato a maggioranza nella seduta antimeridiana del 12
febbraio 2008*

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.